



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza*  
Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 2020/1527 Gab.

Vicenza, data del protocollo

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale	<b>VICENZA</b>
Al Sigg. Sindaci dei comuni della provincia di Vicenza	<b>LORO SEDI</b>
Al sig. Commissario Straordinario del Comune di	<b>RECOARO TERME</b>
Al Sig. Questore di	<b>VICENZA</b>
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di	<b>VICENZA</b>
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza	<b>VICENZA</b>

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale. D.P.C.M. 22 marzo 2020 e Decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

Il Gabinetto del Ministro dell'Interno, con due recenti circolari, concernenti l'oggetto, ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in ordine ad ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento agli spostamenti tra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione (d.P.C.M. 22 marzo 2020), nonché in ordine all'applicazione dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che di seguito si trascrivono e che si rimettono all'attenzione delle SS.LL..

**Spostamenti – art. 1, lett. b) d.P.C.M. 22.3.2020**

*“Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art.1, comma 1, lett. b) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, è il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.*

*Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.*

*La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiurare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.*

*Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio,*



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza*  
Ufficio di Gabinetto

abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lett. b) del nuovo d.P.C.M. che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.**

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla prioria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune”.

**Sanzioni e controlli – (art. 4 D.L. 25.3.2020 n. 19)**

“Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.

Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge in esame.

L'art. 4, al comma 3, conferma l'applicazione della legge n. 689 del 1981 in tema di



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza*  
Ufficio di Gabinetto

accertamento delle violazioni, rinviando altresì ai commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano le diverse modalità di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative.

Se l'intervenuta depenalizzazione delle ordinarie violazioni comporta il venir meno della possibilità di garantire l'immediata effettività della sanzione attraverso lo strumento del sequestro preventivo, si evidenzia che la stessa finalità è assicurata dalla previsione introdotta dall'art. 4, comma 4, del decreto legge.

Tale norma stabilisce, infatti, che, all'atto dell'accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente indicate al comma 2 dello stesso art. 4, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

L'efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.

In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art.3, invece, sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in tal senso una specifica competenza di regioni e comuni.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dal Prefetto dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario" **IBAN IT 12 A 0100003245350014356006** (Tesoreria Centrale di Roma).

La norma prevede, altresì, la sospensione dei termini per i relativi procedimenti stabilita dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, più specificamente per la parte che qui interessa, dal primo comma di quell'articolo.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto in parola che, nell'affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza*  
Ufficio di Gabinetto

*applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima **ridotta della metà**".*

Tanto premesso, si invitano i sigg. Amministratori a voler portare a conoscenza del contenuto della presente i dipendenti Comandi di Polizia locale.

IL PREFETTO  
(Signoriello)